



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE, COMPRESI QUELLI RESIDUALI), SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO SUINO E BOVINO) E SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELLE OLIVE (SANSE DESOLEATE O BIFASICHE) E SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI. "SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE ANNA & PRIMO A R. L." – COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE (VE).

1. Inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori, il documento di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto e di passaggio previsto all'articolo 9 dell'atto di "Costituzione del diritto di superficie temporaneo", depositato agli atti istruttori;
2. Rispettare la raccomandazione dell'Amministrazione comunale di Cinto Caomaggiore (VE), espressa in sede di Conferenza di servizi, con la quale si chiede di salvaguardare e tutelare, durante l'esecuzione dei lavori, i "due alberi monumentali" riconosciuti dai Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e prossimi al costituendo impianto termoelettrico.
3. Rispettare la prescrizione espressa della rappresentante della Città metropolitana di Venezia, in sede di Conferenza di servizi, per quanto attiene la gestione degli stoccaggi delle diverse matrici; in particolare non vi devono assolutamente sussistere commistioni tra le biomasse della "Società agricola consortile Anna & Primo a r.l." e quelle della "Società agricola Sant'Anna s.s.". Entrambe le Società devono disporre dei propri stoccaggi e dei propri terreni per la loro distribuzione ai fini agronomici.
4. Rispettare le indicazioni proposte dalla società "Livenza Tagliamento Acque S.p.A." e trasmesse con nota, loro protocollo n. 4980/23 del 6 aprile 2023, e relativi allegati: Allegato 1 - Prescrizioni generali e Allegato 2 -Schemi tipo interferenze e successivamente integrate con il "Parere di competenza rev. 01" acquisito al protocollo regionale n. 585748 del 27 ottobre 2023, ossia:
 - a. deve essere garantita una fascia di servitù dalla condotta di almeno ml. 10 a cavallo della condotta stessa;
 - b. al di sopra della condotta idrica e della relativa fascia di servitù non sono ammesse opere di scavo, variazioni di quota di copertura della tubazione, costruzioni edili (incluse pavimentazioni quali solette in calcestruzzo, basamenti in calcestruzzo, ecc.), recinzioni, depositi e piantumazioni;
 - c. sopra la condotta idrica e nella relativa fascia di servitù sono consentite solo coltivazioni superficiali e a carattere stagionale (soia, mais, grano, prato stabile, ecc.), in quanto non è consentita la messa a dimora di impianti fissi a durata pluriennale, quali frutteto, vigneto, pioppeto ecc. e alberi o arbusti in genere;
 - d. l'interferenza con la linea elettrica di media tensione dovrà essere gestita redigendo preventivamente apposita tavola grafica esecutiva, da parte del progettista dei lavori, che dovrà essere approvata dal Servizio Acquedotto di LTA S.p.A.. Si premette che la condotta acquedotto esistente ha una copertura media di 1 metro dal piano di campagna da verificare in loco con dei sondaggi. I cavidotti elettrici, se posizionati al di sotto della condotta di acquedotto, dovranno essere collocati almeno 50 cm al di sotto della generatrice inferiore della tubazione di acquedotto e dovrà essere realizzata, in corrispondenza dell'interferenza, a protezione del cavidotto elettrico in caso di eventuali interventi di manutenzione, idonea soletta di separazione in calcestruzzo sp. 10-15 cm di dimensioni pari almeno a 1x3 m. se posizionati al di sopra della condotta di acquedotto dovranno invece essere collocati ad almeno 50 cm dalla generatrice superiore della tubazione di acquedotto entro idoneo tubo protettore (acciaio) per una lunghezza di almeno 10 metri a cavallo dell'interferenza. In entrambi i casi la condotta di acquedotto dovrà essere sostituita con un'unica tubazione in acciaio DN 500 mm di 12 m a cavallo dell'interferenza, rivestita internamente con malta cementizia ed esternamente con guaina in polietilene e idonea al transito di acqua a uso umano. Al termine dei lavori, dovrà essere posizionata opportuna cartellonistica di avvertimento in prossimità dell'interferenza atta a segnalare il cavidotto elettrico.



- e. l'interferenza con la linea di teleriscaldamento dovrà essere gestita redigendo apposita tavola grafica esecutiva da parte del progettista dei lavori che dovrà essere approvata dal Servizio Acquedotto di LTA S.p.A.. Le tubazioni di teleriscaldamento dovranno essere posizionate al di sopra della condotta, ad almeno 50 cm dalla generatrice superiore della tubazione di acquedotto, e collocate entro idoneo tubo protettore (acciaio) per la lunghezza di almeno 10 metri a cavallo dell'interferenza. La condotta di acquedotto esistente potrà richiedere la sostituzione con un'unica tubazione di ml 12 a cavallo dell'interferenza, in acciaio DN 500 mm, rivestita internamente con malta cementizia ed esternamente con guaina in polietilene e idonea al transito di acqua a uso umano. Per l'attuazione di detta prescrizione si attende di verificare la tipologia e le dimensioni delle tubazioni di teleriscaldamento che verranno realizzate. Al termine dei lavori, dovrà essere posizionata opportuna cartellonistica di avvertimento in prossimità dell'interferenza atta a segnalare le tubazioni di teleriscaldamento.
- f. le prescrizioni sopra descritte, incluse le attività di assistenza di LTA S.p.A., che verranno quantificate a consuntivo, sono a carico e a cura del committente dei lavori.
- g. prima dell'inizio dei lavori sarà necessario ottenere l'approvazione del progetto di risoluzione dell'interferenza da parte di LTA S.p.A. ed eseguire dei sondaggi al fine di individuare l'esatta posizione e la profondità della condotta idrica.
5. Inviare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria) il progetto di cui al precedente punto 3.d. e 3.e., dopo che lo stesso ha ottenuto l'approvazione da parte del Servizio Acquedotto della società "Livenza Tagliamento Acque S.p.A.".
6. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dal Consorzio di bonifica Veneto Orientale pervenuto con nota del 22 dicembre 2022 (protocollo regionale n. 594070) e confermato con nota del 24 aprile 2023 (protocollo regionale n. 219709), ossia:
- a. almeno 100 m³/ha del volume di invaso determinato dovrà essere ripartito entro condotte del diametro di almeno 50 cm;
- b. la sezione della luce al fondo del setto nel manufatto di laminazione dovrà essere corrispondente alla sezione di una tubazione DN 20 cm, al fine di limitare la probabilità di occlusione e di mantenere efficiente lo scarico. Il manufatto di laminazione dovrà essere sottoposto a regolari interventi di pulizia e manutenzione;
- c. le condotte dovranno essere caratterizzate da una pendenza al fondo non superiore a 0,1;
- d. le quote del terreno dell'area oggetto di intervento dovranno essere progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone limitrofe, favorendo il deflusso verso le opere idrauliche previste. In alternativa potranno essere realizzate adeguate protezioni. La corretta definizione dei profili altimetrici dovrà inoltre garantire lo svolgimento delle funzioni di invaso da parte delle aree ed opere di laminazione appositamente individuate.
7. Rispettare le prescrizioni proposte da ARPAV, Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, acquisite con nota del 19 maggio 2023, protocollo regionale n. 273290, ossia:
- a. al fine di valutare gli impatti odorigeni dovuti all'attività del nuovo impianto, entro dodici (12) mesi dalla messa in esercizio venga effettuata un'indagine olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2022. L'indagine dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) con le modalità indicate nel documento "Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità" disponibile sul sito internet della Regione Veneto. Le concentrazioni di odore misurate, relative a tutte le fonti di impatto odorigeno dell'impianto nel corso delle campagne, saranno utilizzate come input per lo studio modellistico al fine del confronto con i "Valori di accettabilità del disturbo olfattivo presso i ricettori" indicati nel documento sopra citato;
- b. qualora dai risultati delle campagne di cui al punto precedente, o dalla gestione dell'impianto, dovessero emergere molestie olfattive comprovate, la ditta dovrà fornire soluzioni alle problematiche emerse e proporre un "Piano di gestione degli odori"; se opportuno, al fine di verificare l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto, detto Piano dovrà contenere un monitoraggio



- (eventualmente periodico), sulla base delle modalità e tecniche di indagine indicate nel documento sopra citato;
- c. registrare i periodi di funzionamento della torcia di emergenza su apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo;
 - d. i rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali;
 - e. la gestione delle terre e rocce da scavo esitanti dai lavori di realizzazione delle modifiche proposte dovrà conformarsi alle previsioni del D.P.R. n. 120/2017;
 - f. i serbatoi di stoccaggio delle materie prime liquide di servizio dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati;
 - g. dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Dopo la messa in regime dell'impianto dovrà essere prodotta dalla ditta richiedente una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);
 - h. le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati;
 - i. in relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno di provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata. Si ricorda inoltre che secondo quanto indicato dall'art 296 del D.lgs. 81/08, le installazioni elettriche nelle aree classificate 0,1,20,21 ai sensi dell'allegato XLIX, devono essere sottoposte alle verifiche di cui ai capi II e IV del DPR 462/01;
 - j. in linea generale a titolo generale si evidenzia che le determinazioni analitiche di laboratorio devono essere effettuate con i metodi indicati dalla normativa. Per i parametri per i quali devono essere rispettati BAT-AEL, i metodi devono essere quelli indicati nelle BATC di riferimento (metodi EN) e nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" o non siano indicati i metodi, si utilizzano altre metodiche, tenendo presente la logica di priorità fissata dal BRef "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" e dal d. lgs 152/06.
Ove non previsto dalla normativa e/o dalle BATC, le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità (con la logica di priorità fissata dal sopra citato BRef).
Metodi diversi dalle casistiche sopra citate possono essere utilizzati qualora sia effettuata la Relazione di Equivalenza, secondo quanto previsto dal paragrafo CRITERI MINIMI DI EQUIVALENZA dell'Allegato G alla Nota Tecnica ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). SECONDA EMANAZIONE", come aggiornato dalle successive emanazioni esplicative (al momento fino alla quinta emanazione prot. ISPRA n.16760 del 19/04/2013).
Le metodologie di campionamento e di analisi adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV sono reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodicheanalitiche>.
Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.
8. Rispettare le prescrizioni alla costruzione ed esercizio della linea elettrica, ossia:
- a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;



- b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
9. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. 334795626), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla Società agricola (protocollo ED 25 agosto 2022 n. P642949).
10. Realizzare l'impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Realizzare le opere e le infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto e teleriscaldamento) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Realizzare l'impianto di rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
- a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.315 MWh/anno);
 - b. strutture agricolo-produttive (435 MWh/anno).
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola consortile decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
14. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate sottoprodotto ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185, nonché dell'articolo 184 bis - e relativo D MiSE n. 264 del 15 ottobre 2016 - del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
- a. effluente zootecnico di origine suina di cui all'accordo registrato all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Treviso il 7 agosto 2023 al n. 2556, serie 3^;
 - b. effluente zootecnico di origine bovina di cui all'accordo registrato all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Treviso il 7 agosto 2023 al n. 2558, serie 3^;



- c. sottoprodotto della lavorazione delle olive (sanse desoleate o bifasiche) di cui all'accordo registrato all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Treviso il 7 agosto 2023 al n. 2557, serie 3[^];
- d. sottoprodotti della lavorazione dei cereali di cui all'accordo registrato all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Treviso il 7 agosto 2023 al n. 2559, serie 3[^];
15. L'approvvigionamento delle biomasse di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
- a. effluente zootecnico di origine suina: 15.000 tonnellate all'anno tal quali;
- b. effluente zootecnico di origine bovina: 2.100 t/a t.q.;
- c. sottoprodotto della lavorazione delle olive (sanse desoleate o bifasiche): 200 t/a t.q.;
- d. sottoprodotti della lavorazione dei cereali: 130 t/a t.q.;
16. In riferimento agli Accordi di cui al precedente punto, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Cinto Caomaggiore (VE), ad ARPA Veneto (Dipartimento provinciale di Venezia e Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici) e all'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
17. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24 febbraio 2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 3.420 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
19. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
20. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
21. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
23. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione (> 0,3 - ≤ 5 MW) dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella decima, paragrafo 3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno dell'effluente gassoso pari al 15%):

Parametro	Limite
Ossidi di azoto	190 mg/Nm ³
	150 mg/Nm ³ [1]
Ossidi di zolfo	60 mg/Nm ³



Monossido di carbonio (CO)	300 mg/Nm ³
	190 mg/Nm ³ [1]
Carbonio organico totale COT [2]	40 mg/Nm ³
Ammoniaca [3]	2 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	2 mg/Nm ³
[1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal Decreto Legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.	
[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5 ne prevedano l'inclusione.	
[3] Si applica nel caso si siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.	

24. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia).
25. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
26. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
27. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
28. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
29. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
30. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
31. Adottare le disposizioni contenute nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
- Presentare alla Città metropolitana di Venezia – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25 febbraio 2016.
 - Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
 - rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
 - Compilare il Registro delle concimazioni (ReC) in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, sia per la SAU in conduzione a qualsiasi titolo sia per i terreni in disponibilità concessi per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e loro assimilati (sub-allegato 16, Allegato E).



- d. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato "A" alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 - e. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
 - f. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) e alla Città metropolitana di Venezia, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 - g. Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) e alla Città metropolitana di Venezia.
 - h. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 - i. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
 - j. Gestire annualmente il "Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzioni materiali in uscita" nel formato telematico reso disponibile sul portale "PIAVE", secondo le indicazioni stabilite dall'Allegato 7 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021.
 - k. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
32. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Cinto Caomaggiore (VE) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) e ad AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Venezia e Rovigo, sede di Venezia la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
 33. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), all'AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Venezia e Rovigo, sede di Venezia e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
 34. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
 35. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente. Tale comunicazione, redatta su fac-simile proposto dagli Uffici regionali, dovrà essere acquisita al più tardi entro sessanta (60) giorni dall'anno solare precedente durante il quale si è concluso l'esercizio finanziario.
 36. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Cinto Caomaggiore (VE) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di dismissione dell'impianto.
 37. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e



infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

38. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori di costruzione una garanzia fideiussoria, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012 – allegati A e B), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, il cui importo è stato stimato in euro 230.985,54 (duecentotrentamilanovecentottantacinque/54), maggiorata del 10% per spese tecniche e del 22 % per oneri fiscali (IVA).

È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionaria dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda, inoltre, di:

- esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. È fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Cinto Caomaggiore (VE).
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Cinto Caomaggiore (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Fasc. Comando: P/ 100573 del 3 ottobre 2022.

